



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 settembre 2021
(OR. en)

11528/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0282 (NLE)**

**AELE 86
EEE 70
N 109
ISL 65
FL 65
CLIMA 218
ENER 358**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Programma LIFE)

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. ...

del ...

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013¹.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/783 inizi dal 1° gennaio 2021, a prescindere dalla data di adozione della presente decisione o dal fatto che l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2021.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite in Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

¹ GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53.

- (4) Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese e organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunta la seguente lettera:

- "f) atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021:
- **32021 R 0783**: Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data d'inizio dell'azione fissata nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. .../2021 del ... 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del termine dell'azione.

Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]